



Ordinanza Sindacale N. 1034 Del 13/11/2025

IL SINDACO

**SALERNO “LUCI D’ARTISTA” XX EDIZIONE ANNO 2025/2026.
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, ABBANDONO BEVANDE, CON
BOTTIGLIE DI VETRO, BICCHIERI IN VETRO, O ALTRI CONTENITORI IN
VETRO, OVVERO LATTINE IN ALLUMINIO.**

**OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMAZIONE SU PERTINENZE ESTERNE, SU SUOLO
PUBBLICO OVVERO PRIVATO MA APERTO AL PUBBLICO O COMUNQUE
CONFLUENTE SU SUOLO PUBBLICO, DI: BEVANDE CON BOTTIGLIE DI
VETRO, BICCHIERI IN VETRO, O ALTRI CONTENITORI IN VETRO,
OVVERO LATTINE IN ALLUMINIO.**

- premesso** che con:
- l’Ordinanza sindacale n. 0167709/2021 del 10/09/2021,
- l’Ordinanza sindacale n. 0167240/2021 del 09/09/2021,
è stata regolamentata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed assimilabili,
sull’intero territorio cittadino;
- che, nella fattispecie, sono state disciplinate le modalità di
conferimento dei rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro,
bottiglie, contenitori per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi;
- che, nello specifico, è stato disposto il corretto conferimento dei rifiuti
di plastica acciaio e alluminio;
- sono state inoltre indicate le modalità di conferimento consentite;
- premesso** che con:
- l’Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021 sono stati vietati su tutto
il territorio comunale quei comportamenti che tendono a pregiudicare il
decoro urbano, la salubrità pubblica e privata, nonché la pubblica e
privata incolumità;
- premesso** che è stato riconfermato l’evento “Luci D’Artista” per l’anno 2025/2026;
manifestazione d’arte luminosa con opere ed installazioni artistiche
lungo le vie della città, nel centro storico e nella villa comunale, nonché
con un fitto programma di eventi culturali e di spettacolo;
- premesso** che l’evento denominato “*Luci d’Artista* XX edizione”, rappresenta un
obiettivo strategico imprescindibile dell’amministrazione comunale, in
quanto necessario allo sviluppo economico, culturale e sociale della
collettività; manifestazione che si terrà nell’ambito delle possibilità
offerte dal quadro giuridico esistente;
- considerato** che il suindicato evento, trattandosi di una iniziativa a forte attrattiva e
richiamo di pubblico sul territorio, impone l’adozione di misure ed
interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica,

	in quanto la suddetta manifestazione viene classificata nella tabella della Circolare del Ministero degli Interni Gabinetto del Ministro n.11001/110/(10) del 18/07/2018 come “Manifestazione con profilo rischio elevato”;
constatato	che la manifestazione si svolge dal 14 novembre 2025 al 01 febbraio 2026, in una fascia oraria giornaliera che ricade prevalentemente negli orari serali e notturni;
vista	la presenza di numerosi avventori di locali, costituiti principalmente da gruppi di giovani, che sempre più frequentemente fanno abuso di alcol;
valutato	che il suddetto abuso di alcol genera episodi di violenza che spesso sfociano in risse o litigi, che rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
valutata	che tali brutali avvenimenti sono fonte di danni a cose o di lesioni a persone, anche non direttamente coinvolte nello scontro. Quindi pericolosissimi per i passanti e gli avventori dei locali;
ritenuta	quindi la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
ritenuta	la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza;
considerato	l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro, così come richiesto dalla locale Questura; che con la Delibera di Giunta n. 1673 del 06/04/1994 e nell'ambito del P.T.G.U. adottato con Delibera di Giunta n. 1665 del 24/06/1996 è stata individuata come Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: “il territorio urbano compreso da tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina”. Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord Pellecchia – Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, ad Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia;
V I S T O	l'articolo 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e s.m.i.;
V I S T O	il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano;
V I S T O	l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
V I S T O	l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
V I S T A	la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali;

O R D I N A

1. E' vietata la vendita, su tutto il territorio comunale, per asporto di: Ordinanze n. 1034/2025 bevande alcoliche e superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

bicchieri in vetro, o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante, **dal 14 novembre 2025 al 01 febbraio 2026 dalle ore 20:00 fino alla chiusura delle attività, per tutta la durata della manifestazione.**

2. **Dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 08.00 del 25 dicembre e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 08:00 del 01 gennaio 2026** nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: "il territorio urbano compreso da tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est e a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina". Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord Pellecchia – Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia **è' vietata la vendita per asporto** di: bevande alcoliche e superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici ed in forma ambulante.
3. **Fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico,** su tutto il territorio comunale, **è vietata la consumazione** su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, **dal 14 novembre 2025 al 01 febbraio 2026 dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.**
4. **Dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 08.00 del 25 dicembre e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 08:00 del 01 gennaio 2026, fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze, che occupano, previa autorizzazione, suolo pubblico o aperto al pubblico,** nel nucleo urbano circoscritto dalla Z.P.R.U. (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) l'area cittadina così delimitata: "il territorio urbano compreso da tra il mare e la linea ferroviaria Salerno – Vietri, precisamente alla via Salvatore de Renzi, tra il fiume Irno a Est a Ovest la gradinata De Santis – Piazza Alario – Traversa Marcina".

Che con Delibera di Giunta n. 983 del 01/08/2001, è stata ampliata la Z.P.R.U. includendo le vie: a Nord Pellecchia – Amaturo – largo Lombardi, compresa piazza Casalbore, Ovest via dei Principati, a Sud via Pietro da Eboli compreso il Trincerone Ferroviario, a Est via Dalmazia **è vietata la consumazione** su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio.

5. E' vietato su tutto il territorio comunale, abbandonare in modo incontrollato bottiglie in vetro, bicchieri in vetro o altri contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, aente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta in di euro 500,00 (euro cinquecento), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
7. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza, effettuata da gestori di esercizi su indicati, verrà inoltrata all'Autorità Amministrativa richiesta di emissione Ordinanza chiusura a tempo determinato dell'attività.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, per conoscenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

